



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

letta l'istanza presentata da Cantio Luigi e Bruschetto Giovanna ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza degli istanti in Martellago (VE);


rilevato che gli istanti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

rilevato che gli istanti non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012;

rilevato che i sigg. i Cantio e Bruschetto hanno dichiarato di voler mettere a disposizione dei propri creditori tutti i loro beni, costituiti dall'immobile, adibito ad abitazione, sito in Martellago (VE) via delle Motte n. 27, dai proventi della attività lavorativa del sig. Cantio e dagli eventuali proventi della attività lavorativa che la sig.ra Bruschetto dovesse reperire nei prossimi 48 mesi;

osservato che appare plausibile la esclusione, tra i beni da liquidare, della quota di 1/9 di taluni immobili, siti in Messina, di proprietà del sig. Cantio,



tenuto conto che, come affermato dall'OCC, le operazioni di vendita risulterebbero più onerose rispetto al probabile ricavato;

rilevato, in ogni caso, che il sig. Cantio si è impegnato a mettere a disposizione dei creditori il ricavato della eventuale cessione della quota;

rilevato, quanto alle passività dei due coniugi, che la stessa risulta essere quella indicata dall'OCC alle pagine 7 e seguenti della relazione particolareggiata;

osservato, quanto alle modalità di liquidazione dei beni degli istanti, che l'immobile dovrà essere ceduto secondo le modalità competitive previste dall'art. 14 *novies* co. 2 L. 3/2012;

rilevato, quanto al lo stipendio del sig. Cantio, che spetta a questo giudice stabilire in quali limiti lo stesso non sia compreso nella liquidazione, tenuto conto degli esborsi necessari per il mantenimento della famiglia (art. 14 *quinquies* co. 2 lett. f) L. 3/2012);

ritenuto, in primo luogo, che lo stipendio del debitore debba essere calcolato tenendo anche conto della tredicesima (si veda la relazione particolareggiata dell'OCC, pagina 5).

Di conseguenza, lo stipendio del sig. Cantio va quantificato in € 1.950,00 mensili (€ 1.800,00 X 13 : 12);

osservato, con riferimento all'elenco delle spese mensili necessarie al sostentamento della famiglia composta da padre, madre e tre figli minori, che le uscite devono andare correttamente quantificate nella seguente misura:

€ 700,00 per alimenti

€ 160,00 per utenze

€ 120,00 per carburante auto



€ 40,00 per assicurazione auto in comodato

€ 80,00 per buoni pasto scuola elementare n. 2 figli,

per un totale di € 1.100,00;

ritenuto che il canone di locazione, pari ad € 600,00 mensili, debba essere conteggiato tra le spese occorrenti al mantenimento della famiglia solamente dal momento in cui avverrà la aggiudicazione della casa coniugale, con conseguente obbligo degli istanti di liberazione dell'immobile;

ritenuto che, quindi, la quota parte mensile da mettere, ad oggi, a disposizione dei creditori sia pari ad € 850,00, mentre essa scenderà ad € 350,00 mensili dal momento in cui i ricorrenti dovranno reperire una soluzione abitativa alternativa rispetto alla casa coniugale;

osservato che, non appena reperirà una soluzione lavorativa, anche la sig.ra Bruschetto dovrà mettere a disposizione dei debitori il proprio stipendio nei limiti che verranno determinati ai sensi dell'art. 14 *ter* co. 6 lett. b) L. 3/2012, e ciò per un periodo di 48 mesi;

ritenuto che, alle condizioni sopra indicate, possa dichiararsi aperta la presente procedura;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione
- 2) nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012 il dott. Michele Giorgiutti;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive



- né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone la pubblicazione della domanda depositata il 18.9.2017, della relazione particolareggiata dell'OCC e del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia;
 - 5) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;
 - 6) autorizza i debitori a utilizzare la casa coniugale, sita in Martellago (VE) via delle Motte n. 27, sino alla sua aggiudicazione a seguito di vendita competitiva.

Si comunichi anche al dott. Giorgiutti.

Venezia, 26.9.2017

Il G.D.

Dott.ssa  Silvia Bianchi

